



REGOLAMENTO COMITATO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 23 luglio 2026
in vigore dal 26 agosto 2026.



Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 11, della L.R. 27 maggio 2024, n. 12, il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Provinciale V.I.A.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO

1. Il Comitato Provinciale V.I.A., nel seguito chiamato Comitato, è istituito con atto del Presidente della Provincia.
2. Il Comitato è presieduto dal Dirigente della struttura provinciale competente in materia di valutazione impatto ambientale (nel seguito definito Presidente), o da suo delegato, ed è composto:
 - dal Responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale con funzioni di Vicepresidente o da suo delegato;
 - dal Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPAV o da funzionario da lui delegato;
 - dal Dirigente Settore competente in materia di Viabilità o suo delegato nei casi di progetti che possano interferire con la viabilità provinciale;
 - da un minimo di sette a un massimo di dodici laureati esperti in
 - ambiente (aria, acqua e clima);
 - pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - tutela dei beni culturali e del paesaggio;
 - viabilità e modellistiche flussi viari, infrastrutture e mobilità;
 - tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
 - tutela dell'assetto agronomico e forestale;
 - difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
 - salute e igiene pubblica;
 - inquinamento acustico e agenti fisici;
 - impianti industriali e analisi dei rischi di incidenti industriali;
 - interventi idraulici e modellistica idraulica;
 - biosicurezza e benessere animale;
3. I componenti del Comitato di cui al precedente comma 2 (in seguito "componenti esperti") sono nominati dal Presidente della Provincia, in numero minimo di sette e massimo di dodici definito con il medesimo atto di nomina, e sono scelti sulla base delle candidature pervenute a seguito di apposito bando, con specificazione del curriculum e delle materie per le quali il candidato si propone come esperto tra quelle elencate al precedente comma 2.
4. Possono fare parte del Comitato, in qualità di esperti, dipendenti provinciali o regionali distaccati presso le province.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono garantite dalla struttura provinciale competente per la V.I.A.

ART. 3 - FUNZIONI DEL COMITATO

1. Il Comitato è l'organo tecnico istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla valutazione in ambito provinciale.
2. Il Comitato esprime il parere di competenza in tempi utili a garantire il rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento da parte del responsabile della struttura provinciale competente per la VIA.
3. Il Parere può essere positivo, negativo o positivo con condizioni ambientali. In quest'ultimo caso lo stesso deve contenere le condizioni ambientali, i vincoli e i limiti che ne formano parte integrante.



4. Il Comitato si esprime anche in ordine alla proposta del piano di monitoraggio predisposta dal proponente all'interno dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 2 del 9 gennaio 2025, ovvero nel corso dell'istruttoria.
5. Nel parere, in accordo con quanto previsto dall'art. 28 e 29, parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 12 della L.R. 12/2024, sono individuate le strutture provinciali oppure gli Enti ai quali spetta l'effettuazione della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali da rispettate nella progettazione, contenute nel provvedimento che rilascia la compatibilità ambientale dell'opera o dell'intervento, nonché la verifica della piena rispondenza delle stesse nelle opere realizzate rispetto al progetto approvato.
6. Nella formulazione del parere di compatibilità il Comitato tiene conto dei pareri delle strutture provinciali competenti o dei diversi soggetti competenti in materia ambientale, acquisiti nell'ambito delle conferenze dei servizi eventualmente previste nell'ambito dei procedimenti svolti.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il Comitato fornisce supporto tecnico-scientifico alle attività della struttura competente per la VIA e può essere chiamato ad esprimersi anche in ordine:
 - a. alle istanze di valutazione preliminare presentate ai sensi dei commi 9 e 9bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006;
 - b. alle istanze di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale presentate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;
 - c. alle istanze di verifica di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale presentate ai sensi dell'art. 20 e 21 del D.Lgs. 152/2006;
 - d. alle istanze di proroga dei provvedimenti di Verifica assoggettabilità a VIA e di VIA;
 - e. alla compatibilità ambientale di interventi sottoposti a valutazione di competenza provinciale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006;
 - f. alle attività di verifica di ottemperanza, monitoraggio, controllo e sanzione, di cui all'articolo 12 della L.R. 12/2024.
8. Il Comitato si esprime in ordine alla Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006, per gli interventi sottoposti al suo esame.
9. Il Comitato fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alle attività della struttura competente per la VIA anche tramite l'espressione di pareri preventivi, in merito a progetti od interventi sottoposti all'esame della Provincia in relazione a procedimenti di compatibilità regionale, statale ed interregionale. In tal caso l'eventuale parere espresso potrà essere utilizzato nell'ambito del procedimento amministrativo di riferimento.
10. Il Comitato fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alle attività della struttura competente per la VIA anche tramite l'espressione di pareri preventivi, in merito a progetti od interventi sottoposti alla Provincia in relazione ad altre finalità, qualora vi sia il dubbio che detti progetti od interventi siano da assoggettare a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità. In tal caso l'eventuale parere espresso potrà essere utilizzato nell'ambito del procedimento amministrativo di riferimento.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

1. Il Comitato è ordinato secondo le seguenti linee di attività:
 - Linea di analisi dell'inquadramento programmatico e dei profili territoriali e procedurali delle opere, alla quale sono assegnati da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti esperti;
 - Linea di analisi dei profili progettuali delle opere, alla quale sono assegnati da un minimo di tre ad un massimo di sei componenti esperti;
 - Linea di valutazione degli effetti delle opere sugli equilibri ecologici, alla quale sono assegnati da un minimo di tre ad un massimo di sei componenti esperti.



2. L'assegnazione dei componenti esperti alle varie linee di attività è disposta, sentiti gli interessati, dal Presidente del Comitato, sulla base delle caratteristiche, culturali e delle attitudini professionali dei vari componenti e delle esigenze derivanti dai compiti istruttori del Comitato.

ART. 5 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

1. Il Presidente assegna l'istruttoria delle singole domande di pronuncia a gruppi di lavoro costituiti di norma da almeno un componente di ciascuna linea di attività, individuando per ciascun gruppo un Referente, con funzioni di relatore e coordinatore, e programmando i tempi di lavoro; al gruppo di lavoro viene fornita una copia di tutta la documentazione presentata dal proponente.
2. All'attività istruttoria dei singoli gruppi di lavoro possono partecipare anche gli altri componenti del Comitato con modalità di partecipazione concordate con il Referente del gruppo.
3. Ciascun gruppo di lavoro, coordinato dal Referente, svolge l'attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenuti più opportuni, nei tempi previsti dalla norma, eventualmente effettuando sopralluoghi preventivamente autorizzati dal Presidente stesso.
4. L'istruttoria da parte del gruppo di lavoro si conclude con una relazione scritta contenente una sintetica descrizione dell'attività istruttoria svolta, la situazione di fatto, i presupposti di diritto, le considerazioni di ordine tecnico dei relatori e si conclude con una proposta di parere motivato da sottoporre alla discussione del Comitato convocato in riunione plenaria.

ART. 6 - RIUNIONI PLENARIE

1. Periodicamente il Presidente convoca riunioni plenarie del Comitato alle quali partecipano tutti i componenti.
2. Nelle riunioni plenarie:
 - si trattano problemi di carattere generale e di metodo relativi all'attività istruttoria e di valutazione;
 - il Presidente provvede all'assegnazione dei componenti esperti alle varie linee di attività;
 - il Presidente provvede all'assegnazione delle istruttorie a specifici gruppi di lavoro;
 - il Referente o altro relatore da lui indicato relaziona sugli esiti dell'attività istruttoria del gruppo di lavoro;
 - si delibera in merito alle opere sottoposte alla procedura di cui al precedente art. 3;
 - su richiesta del Referente si esaminano particolari problematiche emerse nel corso dell'attività istruttoria del gruppo di lavoro.

ART. 7 - REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE

1. Il Comitato in seduta plenaria viene convocato dal Presidente con una comunicazione scritta, contenente la data, l'ora e la sede o le modalità alternative stabilite per la seduta, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La convocazione inoltrata via posta elettronica, con un preavviso di almeno 3 giorni, è sostitutiva delle altre forme di comunicazione scritta.
2. Le sedute plenarie del Comitato sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le assenze giustificate non vengono computate ai fini della determinazione del numero legale.
3. I componenti esperti nominati dal Presidente devono assicurare, in corso d'anno, un numero di presenze alle sedute plenarie di Comitato non inferiore al 70%, salvo casi di



forza maggiore, per i quali devono provvedere a segnalare tempestivamente l'esistenza. Per assenze non giustificate superiori al 30% e in ogni caso per assenze superiori al 50%, il Presidente del Comitato propone al Presidente della Provincia la revoca dell'incarico e la sostituzione del componente ai sensi del successivo art. 11.

4. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. In caso di contemporanea assenza dei soggetti sopra indicati, il Comitato viene presieduto da un altro funzionario del Settore a cui la struttura per la VIA appartiene, munito di specifica delega.
5. Il Presidente può consentire la partecipazione ai lavori istruttori del Comitato anche del soggetto proponente o di un suo delegato, qualora l'interessato ne presenti richiesta, o qualora il Comitato ravvisi l'esigenza di approfondire alcuni aspetti con lo stesso. In entrambi i casi l'intervenuto deve lasciare la seduta prima del pronunciamento finale del Comitato.
6. Su invito del Presidente posso partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, esperti esterni, anche dell'ARPAV, appositamente incaricati della valutazione di aspetti specifici, come previsto al successivo art. 12.
7. Sulla base della relazione istruttoria del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 5 il Comitato emette parere motivato sull'impianto o sull'opera che è chiamato ad esaminare.
8. Qualora il Comitato non pervenga a un giudizio unanime sul progetto in esame si procede alla votazione per alzata di mano. Le deliberazioni del Comitato sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
9. Delle riunioni plenarie viene tenuto un sintetico verbale, firmato dal segretario del Comitato da completare con il parere espresso dal Comitato a firma del Presidente del Comitato. Il verbale deve in ogni caso riportare i partecipanti, gli argomenti trattati e tutte le decisioni assunte; dà inoltre conto dell'intervento di soggetti terzi ai lavori del Comitato, dell'assegnazione delle istruttorie, delle osservazioni dei vari componenti, dell'esito delle votazioni.

ART. 8 - INCHIESTE PUBBLICHE

1. Le inchieste pubbliche sono presiedute dal Presidente del Comitato o dal Vicepresidente.
2. Alle inchieste pubbliche partecipano tutti i componenti del gruppo di lavoro cui è assegnata l'istruttoria della domanda; possono altresì partecipare anche gli altri componenti.
3. Di norma l'inchiesta si svolge in luogo della riunione plenaria periodica e di essa viene tenuto un verbale con le modalità previste per le riunioni plenarie.

ART. 9 - DIMISSIONI DI COMPONENTI

1. Le dimissioni di un componente del Comitato sono presentate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC al Presidente della Provincia e, per conoscenza, al Presidente del Comitato stesso.
2. Le dimissioni sono irrevocabili e hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello del ricevimento da parte della Provincia.
3. Il Presidente della Provincia procede alla nomina del nuovo componente, scegliendolo fra gli esperti nella stessa materia, ai fini della reintegrazione del Comitato.
4. Non è consentita la dimissione dei componenti di diritto, escluso il caso di cessazione delle funzioni svolte.

ART. 10 - DECADENZA DALL'INCARICO



1. Il Comitato dura in carica un periodo pari a quello del mandato del Presidente che ne ha provveduto all'istituzione. Esercita comunque le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato che dovrà avvenire nei termini di legge.

ART. 11 - REVOCA DELL'INCARICO

1. Su proposta motivata del Presidente del Comitato, il Presidente della Provincia può disporre la revoca dell'incarico di un componente del Comitato nei seguenti casi:
 - a seguito di gravi inadempienze o ritardi rispetto ai compiti affidati che comportino il superamento dei tempi di conclusione del procedimento previsti dalla normativa applicabile;
 - in caso di assenze non giustificate superiori al 30% delle sedute su base annua del Comitato, o comunque in caso di assenze superiori al 50% delle sedute, su base annua;
 - in caso di comportamenti non conformi a quanto previsto al successivo art. 15 accertati dall'Ufficio competente sulla VIA;
 - nei casi previsti dalla legge per la sospensione dai pubblici uffici degli amministratori.
3. La revoca ha effetto dalla data indicata nel provvedimento presidenziale che viene notificato all'interessato ed inviato, per conoscenza, al Presidente del Comitato.
4. Il Comitato può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum. Per la reintegrazione la Provincia adotta la procedura seguita nel caso di dimissioni, di cui al precedente art. 9.

ART. 12 - DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

1. Su proposta motivata del Presidente del Comitato, può essere disposto l'affidamento di istruttorie o di parti di esse ad esperti esterni, anche dell'ARPAV, dotati di competenze specialistiche.
2. Le procedure da seguire sono quelle di affidamento degli incarichi di consulenza.

ART. 13 - COMPENSO PER I COMPONENTI DEL COMITATO PROVINCIALE VIA

1. Ciascuno dei componenti del Comitato Provinciale VIA percepirà un emolumento secondo quanto previsto da apposito provvedimento dell'Ente.

ART. 14 - COSTI RELATIVI ALL'ESAME DEI PROGETTI

1. I criteri ed i parametri per la determinazione dei costi a carico del proponente relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedura V.I.A. sono quelli già fissati dalla Regione Veneto con apposita Deliberazione della Giunta Regionale.

ART. 15 - NORME DEONTOLOGICHE

1. Nello svolgimento dell'attività presso il Comitato, i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare essi sono tenuti al segreto relativamente ad informazioni e notizie sui progetti e sulle aziende di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato.
2. I componenti del Comitato non possono intervenire attivamente alla presentazione al pubblico e non possono svolgere attività libero professionale per i soggetti proponenti dei progetti sottoposti all'esame del Comitato.
3. Non possono inoltre chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti, ma sono tenuti a segnalare la necessità di integrazioni al Responsabile dell'ufficio provinciale V.I.A.



4. Gli esperti si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale.
5. Nello svolgimento della attività presso il Comitato V.I.A. gli esperti si assumono la responsabilità delle istruttorie loro assegnate sottoscrivendo la relazione di sintesi che viene depositata agli atti.